

LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

IL GESTORE DELLA CRISI : ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA NOMINA

Torino, 28 ottobre 2015

Avv. Paola Baldassarre

RAVINALE E ASSOCIATI – STUDIO LEGALE

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 27 gennaio 2012 n. 3
- Legge 17 dicembre 2012 n. 212 di conversione del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (contenente un completo restyling della norma originaria)
- D.M. 24 settembre 2014 n. 202 recante i requisiti di iscrizione nel Registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 15 comma 9 Legge n. 3/2012 s.m.i.

**REGOLAMENTAZIONE DELL'INSOLVENZA CIVILE**

Il **DEBITORE INSOLVENTE** o il **CONSUMATORE SOVRAINDEBITATO** possono provare a sistemare la propria situazione debitoria richiedendo la nomina di un soggetto di nuova istituzione, di natura pubblicistica, che sovrintende la procedura, il cosiddetto

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Definito dall'art. 2 del Regolamento n. 212/2014 quale «*articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal presente regolamento che, anche in via esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento*».

Assume il ruolo di protagonista della procedura con caratteristiche di **INDIPENDENZA** e **PROFESSIONALITA'**, dovendo svolgere attività per le quali è richiesta **alta COMPETENZA** e **particolare PRUDENZA** qualificabile - in sintesi - quale **AUSILIARIO DEL GIUDICE** avente l'obiettivo di composizione della crisi finanziaria del debitore/consumatore con modalità operative che siano le più efficienti e convenienti per il ceto creditorio, nel rispetto della legge e dei diritti del debitore.

NOMINA DEL GESTORE DELLA CRISI E ADEMPIMENTI PRELIMINARI

L'O.C.C. può essere:

- di nomina del debitore/consumatore

Nel Registro tenuto presso il Ministero di Giustizia, sono iscritti:

- Sezione A (di diritto)
 - organismi di conciliazione presso le Camere di Commercio
 - segretariato sociale
 - ordini professionali di avvocati commercialisti esperti contabili e notai
- Sezione B (previa verifica dei requisiti ex lege)
 - Tra gli enti pubblici, gli organismi costituiti da Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane ed università pubbliche.

La verifica dei requisiti avviene per opera del **Responsabile del Registro**.




Ogni Organismo deve istituire un **ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI** (gli operativi) i cui requisiti sono individuati dall'art 4 Regolamento e la cui **formazione** risulta complessa ed articolata, con previsione anche di incarico congiunto ad un **Collegio di Gestori**.

All'interno dell'O.C.C. viene individuato un **Referente**, un rappresentante dell'organismo, (*“persona fisica che, agendo in modo indipendente, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi”*).

Ruolo di trait d'union fra il debitore/consumatore e il Responsabile del Registro.

Il GESTORE DELLA CRISI viene individuato nel Regolamento come *“la persona che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente la gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore”*

- **ACCETTAZIONE** da comunicare al Referente dell'O.C.C. unitamente alla:
- **DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA** da comunicarsi a mezzo racc. A/R o PEC al Tribunale con il deposito della proposta di accordo o piano (art. 11 u.c. D.M. 202/14) di non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione da rapporti di natura personale o patrimoniale tali da comprometterne l'indipendenza, di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2399 cod. civ. e di non avere neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore/consumatore o di aver partecipato ad organi di amministrazione o controllo dello stesso
 - di non essere interdetto, inabilitato fallito o condannato a pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o amministratore della società o dell'ente oppure della società controllante, controllata o soggetta a comune controllo;
 - di non essere legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o di consulenza continuativa o di prestazione d'opera retribuita o da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.



Dopo l'accettazione del Gestore all'O.C.C., il Referente comunica al debitore/consumatore il nominativo.

- **LETTERA DI INCARICO** con attribuzione di mandato professionale (congiuntivo nel caso di Collegio di Gestori) con obbligo di adempimento e diritto al compenso.



Per eventuale scioglimento anticipato del rapporto: **ISTANZA** al Referente (potere di ricezione e sostituzione)

- **di nomina giudiziale**

Con istanza al Tribunale competente
(personalmente o procura al legale)


deposito Volontaria giurisdizione

Iscrizione a ruolo cod. 417999

C.U. € 85,00 e marca € 8,00

La nomina verrà effettuata dal Presidente del Tribunale o dal Giudice Delegato con attribuzione di poteri ad un PROFESSIONISTA o SOCIETA' DI PROFESSIONISTI aventi i requisiti di cui all'art. 28 Legge Fall. «facente funzioni di O.C.C. o, meglio, di Gestore della crisi» che procederà a formulare

- **ACCETTAZIONE FORMALE** dell'incarico da depositare nel fascicolo in un termine congruo (10gg) o in quello indicato dal Giudice nel provvedimento di nomina. Con tale formalità si determina obbligo di adempimento e diritto al compenso. Nel caso di società l'incarico dovrà essere svolto da un socio professionista.
- **DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA** nei termini indicati
- **NO LETTERA DI INCARICO** (trattandosi di nomina giudiziale) né dichiarazioni antiriciclaggio



Per eventuale scioglimento anticipato del rapporto: **ISTANZA** al Giudice Delegato (potere di ricezione e sostituzione)

In entrambe le tipologie di nomina il Gestore ha comunque diritto a ricevere un **FONDO SPESE**, quale acconto sul compenso, che potrà essere indicato nel provvedimento di nomina giudiziale o del Referente con obbligo di deposito della somma da parte del debitore/consumatore su un conto - aperto di concerto con il Gestore - vincolato a favore della procedura.

In caso di mancata indicazione: ISTANZA all'Organo di riferimento

In caso di mancato versamento: grave e giustificato motivo di scioglimento del rapporto?

ADEMPIMENTI E VERIFICHE PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA

Immediato contatto con il debitore per la verifica della sussistenza dei requisiti ex artt. 6 e 7 L. n. 3/12

1° ATTIVITA':**VERIFICA TECNICA delle CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' del debitore/consumatore**

Sono LEGITTIMATI ad adire tali procedure:

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

- DEBITORE inteso quale categoria residuale di soggetti non fallibili perché non dotati dei requisiti ex art. 1 Legge Fall., gli imprenditori agricoli, associazioni professionali e start up innovative
- CONSUMATORE inteso quale persona fisica che ha assunto obbligazioni prevalentemente per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

- SOVRAINDEBITAMENTO inteso come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio pienamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente (evoca art. 5 Legge Fall)

ASSENZA DI CONDIZIONI OSTATIVE (CAUSE DI INAMMISSIBILITA' – art. 7)

- la soggezione ad altre procedure concorsuali, diverse da quelle previste nella Legge n. 3/2012
- il ricorso alle procedure in commento nei cinque anni precedenti
- l'assoggettamento a precedenti provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo omologato o di revoca e dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore
- incompletezza della documentazione allegata.

Verifica anche dell'assenza di atti in frode (seppure giudizio del Giudice ex art. 12 bis comma 1).

Problemi pratici:

- **Esito della verifica negativo.**

Convocazione del debitore per spiegazione. Ove non si risolve e il debitore intenda comunque procedere con il piano, il Gestore indicherà nella relazione i motivi di inammissibilità.

- **Disinteressamento del debitore nel fornire informazioni e documenti.**

Invio di lettera formale/diffida a prendere contatto entro un termine preciso (10 gg) avvertendo che – in difetto – si chiederà al Giudice di emettere declaratoria di improcedibilità/inammissibilità.

CONVOCAZIONE DEL DEBITORE per immediatamente:

- richiedere i documenti di identità
- richiedere se vi sono ulteriori informazioni, documenti e dati potenzialmente rilevanti
- attivare il cassetto fiscale (previa verifica dell'eventuale assegnazione ad altro collega e nel caso chiederne le risultanze)
- richiedere se vi sono perizie o offerte sui beni
- richiedere certificato dei carichi pendenti (in caso di fatti penali rilevanti)
- richiedere estratto ruolo presso Equitalia
- richiedere certificazione carichi pendenti presso Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Uffici tributi degli Enti Locali
- effettuare una richiesta di precisazione del credito ai debitori e ai creditori segnalati dal debitore/consumatore
- effettuare visure camerali
- effettuare visure catastali e ispezioni ipotecarie
- effettuare visure al PRA
- effettuare una circolarizzazione ai creditori con comunicazione agli istituzionali
- esaminare gli estratti conto bancari degli ultimi 5 anni
- verificare l'esistenza di protesti di titoli a carico del debitore/consumatore
- verificare l'esistenza di decreti ingiuntivi e procedure esecutive a carico del debitore negli ultimi 5 anni
- verificare l'esistenza di procedure esecutive mobiliari e immobiliari.

Consiglio: redigere **VERBALE DETTAGLIATO** delle dichiarazioni rese dal debitore e dei documenti prodotti, facendone attestare la completezza e l'assenza di altri elementi di attivo e passivo anche potenziali (art. 220 Legge Fall.)

VERIFICA IMMEDIATA DELLA VERIDICITA' DEI DOCUMENTI

Previa richiesta al Giudice ex art. 15 comma 10 L. n. 3/2014, accedere a:

- anagrafe tributaria
- SIC (sistemi di informazioni creditizie)
- Centrali Rischi
- Centrale di allarme interbancaria
- Archivio informatizzato degli assegni
- Altre banche dati pubbliche (compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30 ter comma 2 D. Lgs. n. 141/2010.

2° ATTIVITA':

AUSILIO AL DEBITORE NELLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO

Il piano deve essere fondato su dati veritieri e corretti ed avere un contenuto minimo essenziale (art. 8)

- soddisfare i creditori e ristrutturare i debiti in qualsiasi modo, anche cedendo cespiti o crediti presenti o futuri;
- far sottoscrivere e garantire il piano da terzi che conferiscano beni pari ai mancanti per l'attuazione dell'accordo;
- prevedere, nel caso di continuazione dell'attività, una moratoria sino ad un anno dalla data di omologazione per i creditori prelatizi, a meno di liquidazione dei beni o diritti su cui insiste la prelazione;
- prevedere, nel caso di liquidazione del patrimonio del debitore, l'affidamento ad un gestore che ne curi la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista avente i requisiti di cui all'art. 28 Legge Fall., di nomina giudiziale.

PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA' per la procedura prescelta relativi al contenuto del piano sono:

- regolare pagamento dei crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.;
- pagamento integrale eventualmente dilazionato per i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, l'imposta sul valore aggiunto e le ritenute operate e non versate;
- eventuale falcidia per tutti gli altri crediti, compresi quelli muniti di titolo di prelazione;
- soddisfazione parziale per i crediti prelatizi ove venga assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti prelatizi.

Ai sensi dell'art. 14 ter c. 6 non sono compresi nella liquidazione del patrimonio:

- i crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice
- i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di esse, salvo quanto disposto dall'art. 170 c.p.c.
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Problema pratico:

- **Esito della verifica negativo.**

Convocazione del debitore per spiegazione. Ove non si risolve e il debitore intenda comunque procedere nei termini contrari, il Gestore indicherà nella relazione i motivi di inammissibilità.

3° ATTIVITA':

REDAZIONE ATTESTAZIONE DI FATTIBILITA' DEL PIANO

CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ con riferimento alla check-list contenuta nella guida operativa per la relazione ex art. 161 Legge Fall.

- per i **CREDITI TRIBUTARI**
 - i. verifica dei saldi rispetto alle dichiarazioni fiscali, ai modelli di pagamento ed ai registri obbligatori
 - ii. verifica anche tramite il cassetto fiscale del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie

- per i **CREDITI**
 - i. circolarizzazione di un campione significativo di posizioni creditorie mediante richiesta esplicita di conferma del credito ai diretti interessati e successiva analisi delle risposte pervenute con confronto rispetto alla documentazione del debitore
- per le **DISPONIBILITÀ LIQUIDE**
 - i. verifica dei relativi saldi con l'effettiva consistenza fisica e con la documentazione bancaria e/o postale
- per i **DEBITI VERSO LE BANCHE**
 - i. circolarizzazione delle posizioni bancarie e verifica degli estratti conto degli ultimi 5 anni (verranno in ausilio i risultati degli accessi alle banche dati pubbliche di cui all'istanza ex art. 15 comma 10)
- per i **DEBITI VERSO I FORNITORI**
 - i. circolarizzazione di un campione significativo di posizioni debitorie mediante richiesta esplicita di conferma del debito ai diretti interessati e successiva analisi delle risposte pervenute con confronto rispetto alla documentazione del debitore
- per i **DEBITI TRIBUTARI**
 - i. verifica, anche attraverso i risultati del cassetto fiscale o delle banche dati di cui si è chiesto l'accesso ex art. 15 comma 10 del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie.

Nel piano del consumatore e nella liquidazione, occorre altresì una **relazione particolareggiata** con:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del consumatore di adempiere le obbligazioni assunte;
- il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;
- l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta nonché la probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa della liquidazione.

Problema pratico:

- **Esito della verifica negativo**

Se il piano non appare fattibile o non vi sono i requisiti richiesti *ex lege*, il Gestore ne darà concreta e specifica contezza indicandone i motivi e rimettendo al Giudice (che eventualmente concederà ancora un termine perentorio fino a 15 giorni per le integrazioni documentali) la verifica dei requisiti di ammissibilità, il contenuto del piano e la documentazione allegata.

Onere del Gestore:

- di valutare se procedure esecutive in corso possano pregiudicare l'esito del piano e sollecitarne la sospensione al Giudice (art. 12 bis comma 2)
- di chiedere la nomina di un liquidatore dei beni pignorati o in caso di previsione nel piano
- di prestare molta attenzione alla tutela della riservatezza relativa alla diffusione di dati sensibili
- di presentare entro 3 gg dal deposito la proposta contenente la posizione fiscale del debitore/consumatore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti all'Agente della Riscossione ed agli Uffici fiscali anche presso gli Enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore proponente.

All'esito della verifica - nel caso di accordo o piano - dei requisiti ex artt. 7, 8 e 9 e - nel caso di liquidazione - dei requisiti di cui all'art. 14 ter, oltre all'assenza di atti in frode sia per il piano che per la liquidazione, il Giudice Delegato emetterà:

- **DECRETO di ammissione** e fissazione dell'udienza di omologazione con scansione dei termini di procedura o di apertura della procedura di liquidazione con nomina del liquidatore
- **DECRETO di reiezione** della richiesta per assenza dei requisiti richiesti *ex lege* e liquidazione del compenso del Gestore.

4° ATTIVITA':

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI: PUBBLICITA', ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI

COMUNICAZIONE DI DECRETO + PROPOSTA ai creditori presso la residenza o sede

- con telegramma, racc. A.R., fax o PEC
- entro 40 gg prima dell'udienza per l'accordo del debitore (30 gg per il piano del consumatore).

Il Giudice, disposta l'**INIBITORIA** di non iniziare o proseguire sotto pena di nullità sino al momento in cui diventerà definitivo il provvedimento di omologazione azioni esecutive individuali né disporre sequestri conservativi né essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore proponente da parte di creditori aventi causa o titolo anteriori, ove non si tratti di crediti impignorabili per i quali la sospensione non opera, stabilisce altresì che l'OCC per il tramite del Gestore curi:

- idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto
- se il debitore svolge attività di impresa, la pubblicazione anche presso il Registro delle Imprese
- ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o mobili registrati, anche la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti (nella Conservatoria competente tramite deposito di copia autentica e presso il PRA tramite notifica all'indirizzo PEC ACI allegando il decreto ed indicando i riferimenti del veicolo su cui effettuare la trascrizione)

In caso di piano del consumatore, verificati i presupposti di cui all'art. 12 comma 3, il Giudice Delegato omologa il piano e dispone l'idonea forma di pubblicità di cui sopra a carico dell'OCC.

CANCELLAZIONE delle trascrizioni e CESSAZIONE delle pubblicità verranno disposte dal Giudice all'udienza di votazione.

PUBBLICITA' disposta dal Giudice: contemperate esigenze di

- idoneità (giornali, siti internet ..)
- costi
- riservatezza

Molti richiami nelle norme

- art. 10 c 3 (ineff. atti di str. amm. non autorizzati verso cred. ant alla pubbl)
- art. 12 c 3 (obbligatorietà del piano verso cred. ant alla pubbl)
- art. 13 c 4 (ineff. pag. e atti disp. in violazione acc. per cred. ant alla pubbl)

Il Gestore è mero esecutore nei termini e modi indicati nel decreto.

5° ATTIVITA' (fase relativa all'accordo del debitore):

ASSISTENZA NELLA VOTAZIONE ED ELABORAZIONE DEL RISULTATO

- Raccolta e disamina espressioni di voto (autenticità della firma, richiesta variazione=dissenso)
- Verifica creditori con diritto di voto
- Verifica eventuali voti di privilegiati (rinuncia) o di non aventi diritto al voto (esclusi)
- Computo finale e predisposizione relazione (voti e maggioranza raggiunta)

Se non si raggiunge 60% voti favorevoli: sospensione attività preparatoria e trasmissione al Giudice per **DECRETO di improcedibilità** e **revoca decreto di ammissione**, liquidazione competenze del Gestore, cessazione delle pubblicità ed eventuali comunicazioni ai creditori.

Se si raggiunge 60% voti favorevoli: comunicazione «con sollecitudine» ai creditori della relazione e del testo dell'accordo.

Dopo 10 gg trasmissione al Giudice della relazione con le eventuali contestazioni + attestazione definitiva di fattibilità (con le osservazioni sulle contestazioni) per **DECRETO di omologazione**.

Comunicazione da parte del Gestore del decreto nelle forme di cui all'art. 12 c 2.

6° ATTIVITA':

CONTROLLO E VIGILANZA DURANTE L'ESECUZIONE DEL PIANO

Durante la fase di esecuzione del piano, il controllo si attuerà tramite:

- deposito di ricorso al Tribunale ex art. 12 c 4 per l'accertamento del mancato pagamento dei crediti impignorabili o dei crediti dell'Erario di cui all'art. 7 c 1
- deposito di istanza di nomina di un professionista con i requisiti di cui all'art. 28 Legge Fall. (se è prevista la liquidazione dei beni pignorati o se il piano lo preveda)
- risoluzione di eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo (richiedendo con istanza ad hoc il parere del GD)
- vigilanza sull'esatto adempimento del piano
- comunicazione ai creditori di eventuali irregolarità
- informazione del Giudice circa la violazione di eventuali diritti soggettivi.
- richiesta al Giudice della sostituzione del liquidatore per giustificati motivi.

In occasione di quello che sostanzialmente sarà il riparto finale, l'OCC proporrà poi ex art. 13 c 3 istanza al Giudice Delegato per:

- svincolo delle somme
- cancellazione trascrizione di pignoramento
- cancellazione del decreto di omologa trascritto ex art. 10 c 1
- cancellazione iscrizioni titoli di prelazione
- cessazione pubblicità disposta da l Giudice Delegato in sede di omologa.

Se l'esecuzione del piano risulta impossibile per cause non imputabili al debitore/consumatore, possibilità di modificare la proposta con l'ausilio dell'OCC, equivalente a nuova proposta con conseguente instaurazione di un nuovo procedimento.

7° ATTIVITA':

ADEMPIMENTI FINALI POST CHIUSURA DELLA PROCEDURA

Con la chiusura della procedura o comunque con la cessazione dell'incarico, il Gestore provvederà, previa autorizzazione del Giudice Delegato:

- alla distruzione dei dati personali acquisiti a seguito dell'accesso all'anagrafe tributaria ed alle altre banche dati
- alla comunicazione a mezzo PEC o racc. A/R al titolare dei dati della distruzione degli stessi entro e non oltre 15 giorni dalla distruzione stessa.

L'istanza di liquidazione del proprio compenso sarà depositata dal Gestore presso l'organo di nomina.

● **GRAZIE per l'attenzione** ●